



CITTÀ DI IMPERIA

Giunta Comunale

Delibera n. 244 del 03/07/2026

IMPIANTO NATATORIO FELICE CASCIONE - ISTITUZIONE DI UN CENTRO FEDERALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI VALORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI IMPERIA E LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO_ PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno duemilaventisei, e questo di tre del mese di Luglio alle ore 11.30 nella sala delle adunanze posta nella Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i seguenti Assessori:

SCAJOLA On. dott. Claudio	SINDACO	Presente
FOSSATI avv. Giuseppe	VICE SINDACO	Presente
D'AGOSTINO arch. Ester	Assessore	Presente
GAGGERO geom. Gianfranco	Assessore	Presente
GAGLIANO sig. Antonio	Assessore	Presente
GANDOLFO dott.ssa Laura	Assessore	Assente
GATTI dott.ssa Monica	Assessore	Presente
ROGGERO dott.ssa Marcella	Assessore	Presente
SASSO sig. Mattia	Assessore	Presente

Quindi sono presenti Assessori n. 8 Sono assenti Assessori n. 1

Presiede l'adunanza SCAJOLA On. dott. Claudio, SINDACO.

Assiste la sottoscritta Crocetta Manolo, Vice Segretario Generale, incaricata della redazione del verbale.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Imperia è proprietario del Complesso natatorio Felice Cascione, ubicato in Imperia, via San Lazzaro 1;
- questo impianto sportivo costituisce un polo di eccellenza tra le discipline sportive praticate nel Comune di Imperia, vitale e imprescindibile sia per la pratica agonistica, che per le attività amatoriali e del tempo libero;
- in particolare, la piscina Felice Cascione è in possesso dell'omologazione rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto (FIN); pertanto può essere utilizzata per lo svolgimento di manifestazioni sportive nelle discipline acquatiche del nuoto, pallanuoto, nuoto per salvamento e nuoto sincronizzato;
- attualmente l'impianto natatorio di cui trattasi, unitamente al bar punto ristoro, è gestito da A.S.D. Rari Nantes Imperia '57, a fronte di un contributo comunale annuale pari ad € 380.000,00 (IVA inclusa);
- l'attuale rapporto contrattuale con la suddetta Associazione è in scadenza il 31/08/2026;

Richiamato il Documento Unico di programmazione 2026/2028 approvato dalla DCC n. 59 del 29/07/2025 e la DCC n. 82 del 17/11/2025 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP - Periodo 2026/2028 medesimo, che tra gli obiettivi strategici di mandato, prevede l'individuazione degli strumenti più adeguati di gestione per il futuro a medio/lungo termine allo scopo di valorizzare gli impianti sportivi esistenti per fare di essi un punto di riferimento nazionale per l'attività sportiva agonistica, tutelando comunque la loro funzione sociale con il mantenimento dell'attività sportiva giovanile e di base;

Considerato quindi che occorre, in primo luogo, procedere con una scelta gestionale che si attesti su un medio/lungo periodo di conduzione dell'impianto natatorio cittadino, atteso che solo una durata del servizio proiettata su un congruo arco temporale consente di programmare attività e investimenti che possano innalzare la qualità di erogazione delle prestazioni a favore degli utenti e consolidare il valore degli impianti sportivi in generale;

Considerato altresì che un ulteriore e fondamentale obiettivo che l'Amministrazione intende perseguire e mantenere nella fruibilità degli impianti, è l'elevato valore sociale e di promozione e sviluppo della pratica sportiva che gli stessi rappresentano per la Città, aspetti che possono essere garantiti anche attraverso l'applicazione di un piano tariffario che preveda costi di ingresso contenuti e accessibili per tutte le categorie sociali;

Preso atto che il Comune ha raccolto da parte della Federazione Italiana Nuoto (FIN) l'interesse alla definizione del progetto di gestione condivisa del suddetto impianto sportivo (come da corrispondenza conservata agli atti), al fine di realizzare ad Imperia un Centro Federale di Alta Specializzazione per il nuoto agonistico;

Preso altresì atto che la proposta della FIN si pone l'obiettivo di:

- realizzare un rinnovato modello gestionale in grado di sviluppare le potenzialità dell'impianto medesimo in termini di miglioramento della vocazione sportivo-agonistica e del suo posizionamento nel panorama delle discipline natatorie, tale da farlo divenire un polo territoriale per la formazione tecnico-sportiva sia per i giovani nuotatori interessati alle discipline acquatiche, sia per gli atleti agonisti tesserati delle Società sportive del territorio, il tutto mantenendo adeguati orari di utilizzo della struttura per l'attività del nuoto libero con svolgimento delle attività anche in chiave non agonistica;
- costituire presso l'impianto in oggetto un Centro Federale per lo svolgimento di attività di Alto livello, ivi compresi lo svolgimento di raduni collegiali di squadre nazionali della FIN e l'organizzazione di manifestazioni federali, perseguendo l'altrettanto fondamentale programmazione per lo sviluppo delle attività legate alla funzione sociale, attraverso la promozione di iniziative per facilitare l'accesso alla pratica sportiva di ogni categoria sociale e favorire obiettivi formativi e lo sviluppo di temi dell'inclusione, della cooperazione e della cultura della solidarietà tra i giovani, nonché l'adozione di politiche gestionali agevolative per le cosiddette categorie fragili;

Atteso che, alla luce delle esigenze sopraesposte, delle esperienze pregresse, delle norme vigenti, delle descritte caratteristiche vocazionali dell'impianto e, in considerazione del notevole interesse che questa Amministrazione rivolge alla possibilità di creare un Centro Federale, è stata svolta un'approfondita analisi per individuare la forma giuridica più appropriata per una gestione che consenta contestualmente di sfruttare appieno le potenzialità dell'impianto, salvaguardarne il valore sociale e promuovere sempre più la diffusione della pratica sportiva;

Valutato preliminarmente la possibilità di ricorrere all'istituto della concessione di servizio sulla base della seguente normativa di legge:

- articolo 2, lettera c), Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che definisce “**contratti di concessione**” o “**concessioni**”, *i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;*
- articolo 177 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che stabilisce che “*L'aggiudicazione di una concessione comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla realizzazione dei lavori o alla gestione dei servizi e comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi. Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di lavori o servizi che sono oggetto del contratto. Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei lavori o servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.*”;

Preso atto che:

- l'art. 181, primo comma, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che “*i servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte*”, ed al comma 3 si prevede che “*all'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo 1 della Parte 1 del Libro 1*”;
- la stessa ANAC, con la Deliberazione 1300/2016 e con le Linee Guida n. 9 del 28 marzo 2018, ha specificato che è possibile ricorrere alla concessione di servizi esclusivamente qualora sussista la cd. rilevanza economica del servizio considerato;

- secondo quanto ricostruito dalla giurisprudenza, sia nazionale che europea, il servizio ha rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi mentre è privo della stessa quando si presenta strutturalmente come antieconomico, potenzialmente non remunerativo perché il mercato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione (Cons. di Stato V n. 858 del 28 gennaio 2021, Cons. Stato n. 5915 del 18 agosto 2021);
- con particolare riferimento alla gestione degli impianti sportivi, in molteplici occasioni è stato precisato dai giudici contabili e amministrativi che la remuneratività debba essere valutata caso per caso, *"essendo connotata da un carattere dinamico ed evolutivo"*, non essendo possibile fissare a priori un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura economica nè limitarsi a considerare la sola tipologia o caratteristica merceologica del servizio (Corte dei Conti sezione regionale controllo Lombardia deliberazione n. 195/2009, Consiglio di Stato sezione V n. 5409 del 23 ottobre 2012, Tar Emilia Romagna, Parma, sentenza n. 251 del 13 ottobre 2021); la redditività deve pertanto essere verificata con riferimento *"alla soluzione organizzativa prescelta dall'ente locale per soddisfare gli interessi della collettività, alle specifiche modalità di gestione, ai relativi costi ed oneri di manutenzione, alla struttura tariffaria (libera o imposta) per l'utenza, alla disciplina delle quote sociali, alla praticabilità di attività accessorie, etc."* (così Cons. Stato V n. 858/202, già citato);

Dato atto che, dall'analisi del trend storico dei bilanci presentati dall'attuale gestore della struttura sportiva in argomento, ed in particolare dalla disamina dei costi di manutenzione a carico del concessionario, delle tariffe imposte e non variabili se non previa autorizzazione dell'Amministrazione concedente, delle caratteristiche dell'impianto sportivo e, non da ultimo, dei costi delle utenze, si ritiene esclusa la rilevanza economica dell'impianto, nell'accezione datane dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dall'ANAC, non essendo in grado di produrre utili e, sotto l'aspetto finanziario, generare flussi di cassa sufficienti a remunerare i costi;

Ritenuto inoltre che come sopra evidenziato, del resto non sia praticabile la previsione di riequilibrare la gestione con incremento delle entrate, poiché l'applicazione di tariffe di elevato importo finirebbe, non solo per scoraggiare l'utilizzazione dell'impianto, ma ne vanificherebbe la vocazione di sostegno e crescita del movimento sportivo cittadino e diffusione della pratica sportiva quali essenziali volani di coesione e benessere sociale per i cittadini imperiesi e, conseguentemente, è da escludere la possibilità di ricorrere all'affidamento della gestione mediante l'istituto della concessione dei servizi secondo l'ordinamento eurounitario;

Atteso che la stessa ANAC nella richiamata delibera n. 1300 del 14 dicembre 2016, ha precisato che nel vigente quadro normativo *"(...) la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli "appalti di servizi", da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal codice per gli appalti di servizi sociali di cui al titolo VI, sezione IV"*;

Verificata tale possibile alternativa, in funzione dei dati economici disponibili, dai quali non può che emergere un rapporto costi/ricavi antieconomico per l'Amministrazione, in quanto sono a carico della medesima non solo le spese totali della gestione e l'utile da riconoscere al soggetto appaltatore quale corrispettivo del servizio reso, ma anche e soprattutto il rischio della gestione;

Atteso, inoltre, che procedere con un appalto di servizio significa ricondurre e ridurre la gestione

a uno schematico rapporto contrattuale di regolazione dei diritti e degli obblighi delle due parti in causa, rinunciando all'ambizione di costruire un progetto e un percorso di sviluppo e valorizzazione dell'impianto che si renderebbe invece possibile mettendo in campo interventi, investimenti e soprattutto specifiche competenze, esperienze e abilità gestionali all'interno di una formula di gestione più flessibile e aperta;

Preso atto che tale modello gestionale può essere realizzato con una gestione diretta dell'impianto sportivo che si avvalga della costituzione di un rapporto di partenariato orizzontale pubblico/pubblico e, in particolare, della cooperazione con un soggetto istituzionale che possa portare in dote il "know-how" e una visione strategica di miglioramento del servizio, nel perseguimento dell'interesse pubblico comune di promozione dell'attività sportiva del nuoto;

Considerata, in tal senso, l'opportunità offerta dalla proposta della Federazione Italiana Nuoto (FIN), con la nota sopra richiamata, di realizzare una "co-gestione" dell'impianto natatorio Felice Cascione, finalizzata anche alla creazione di un Centro Federale di Alta Specializzazione, che andrebbe a collocarsi nell'alveo degli accordi di cooperazione conclusi tra stazioni appaltanti o enti concedenti volti al perseguimento di obiettivi di interesse comune, esclusi dall'applicazione del codice dei contratti, come previsto dall'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i., quale modello convenzionale di esercizio di pubbliche funzioni e, compiutamente, disciplinato dalla normativa di settore all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Accertato che tale modalità gestionale è consentita, in primo luogo, dallo stesso diritto euro-comunitario; in particolare la libertà degli stati membri di scegliere la modalità di prestazione di servizi mediante la quale le amministrazioni aggiudicatrici provvederanno alle proprie esigenze deriva dal considerando 5 della Direttiva 2014/24/UE, che stabilisce: *"Nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva"*; così come anche la Direttiva 2014/23/UE, all'art. 2, paragrafo 1, mette in luce la libertà lasciata agli Stati membri di scegliere le modalità di prestazione dei servizi, disponendo: *"La presente direttiva riconosce il principio per cui le autorità nazionali, regionali e locali possono liberamente organizzare l'esecuzione dei propri lavori o la prestazione dei propri servizi in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore per gestire l'esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici. Dette autorità possono decidere di espletare i loro compiti d'interesse pubblico avvalendosi delle proprie risorse o in cooperazione con altre amministrazioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori economici esterni"*;

Atteso che, a livello nazionale, la previsione euro-comunitaria, è stata ripresa dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e, successivamente, dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. a tenore del quale la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

1. interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
2. garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti

funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

3. determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
4. le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;

Accertato che:

- la FIN, come indicato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 242/1999 e dall'art. 23.1 dello Statuto del CONI, è titolare di funzioni di rilevanza pubblicistica anche in materia di gestione degli impianti sportivi pubblici e, pertanto, rientra nell'alveo delle Amministrazioni Aggiudicatrici di cui all'art. 1 Allegato I.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- all'Amministrazione e alla FIN le norme vigenti affidano compiti e funzioni necessari a soddisfare comuni interessi pubblici e attribuiscono loro competenze differenti per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto consente di massimizzare i risultati delle attività comuni ai fini dei suddetti interessi;
- l'obiettivo strategico dell'Amministrazione comunale e l'interesse pubblico perseguito dal progetto condiviso tra la stessa e FIN si configura nel perseguimento del prioritario benessere psicofisico di tutti i cittadini e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e nella promozione, valorizzazione e diffusione dello sport e della pratica sportiva natatoria, quale fattore di aggregazione sociale e di formazione culturale;
- la FIN possiede esperienza, organizzazione e professionalità tali da garantire il migliore "know how" e la massima qualità per la realizzazione, gestione, programmazione e conduzione di un Centro Federale di Alta Specializzazione presso l'Impianto;
- con la costituzione del Centro Federale presso l'Impianto, l'Amministrazione e la FIN perseguono il comune interesse della realizzazione di un polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva delle giovani nuotatrici e dei giovani nuotatori, con obiettivi formativi ed educativi, di tutela del talento in un percorso tecnico-sportivo a supporto dello sviluppo delle potenzialità e delle opportunità di crescita e promuovendo un impianto di eccellenza, in grado di ospitare manifestazioni sportive regionali, nazionali e internazionali;
- l'interesse pubblico comune consiste inoltre nella promozione, valorizzazione e diffusione della pratica sportiva natatoria anche quale fattore di aggregazione sociale, nel continuare a garantire con la massima qualità sia l'apertura dell'impianto alla cittadinanza e alle realtà sportive cittadine, sia la fruizione dell'impianto sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione, idonee a favorirne l'utilizzo pubblico;
- la realizzazione del Centro Federale costituisce inoltre un'importante opportunità per la promozione della nostra Città, un volano economico in occasione delle manifestazioni nazionali e internazionali organizzate dalla FIN;
- la cooperazione con la FIN comporterebbe per la Città di Imperia evidenti vantaggi in termini di efficacia, efficienza ed economicità, considerando che la FIN opererebbe in virtù delle molteplici esperienze maturate in altre gestioni e con risorse umane dotate di competenze specialistiche di alto livello;

Visti i Centri Federali FIN ad oggi esistenti sul territorio nazionale e considerato che il Centro Federale che questa Amministrazione ha intenzione di attivare risulterebbe tra i primi in Liguria;

Ritenuto, per le motivazioni sopra espresse, di procedere con la gestione della piscina comunale Felice Cascione, attraverso un accordo di cooperazione tra il Comune e la Federazione Italiana Nuoto (FIN), che dovrà provvedere, oltre alle attività ordinarie della conduzione dell'impianto, anche alla creazione di un Centro Federale di Alta Specializzazione;

Atteso che gli elementi principali della cooperazione prevedono:

- gestione non lucrativa, destinando i ricavi al pareggio dei costi;
- durata di 9 anni, eventualmente rinnovabili per pari periodo, a decorrere dal 1/09/2026;
- costi a carico del Comune:
 - a) mettere a disposizione gratuita della FIN tutte le attrezzature esistenti nell'impianto sportivo nello stato in cui si trovano, rimanendo la FIN responsabile per ogni eventuale danno arrecato alle stesse e per la relativa sostituzione, salvo la normale usura e la forza maggiore;
 - b) eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria e quelli di tipo strutturale sulle componenti essenziali dell'impianto sportivo, ivi compresi quelli per il mantenimento dell'agibilità, a condizione che tali interventi non derivino dalla mancata o inadeguata esecuzione delle manutenzioni ordinarie o da incuria o da uso improprio da parte della FIN, ferma restando la facoltà del Comune di intervenire a tutela del proprio patrimonio in caso di urgenza e/o pericolo;
 - c) per la durata dell'Accordo, corresponsione annuale alla FIN di un importo complessivo pari a euro 424.000,00 a titolo di ristoro per le spese sostenute per le utenze, ad eccezione della Tari a carico esclusivo della FIN;
- riscossione da parte della FIN delle tariffe relative al nuoto libero, all'affitto delle corsie per la pratica agonistica delle società sportive, all'affitto degli spazi per le manifestazioni, nonché gli introiti derivanti dalle eventuali attività accessorie o complementari, dagli eventuali contratti pubblicitari e sponsorizzazioni ed altre eventuali attività di natura commerciale ai fini del contenimento dei costi operativi e gestionali dell'impianto sportivo;
- interventi di manutenzione ordinaria a carico della FIN;
- interventi di manutenzione straordinaria e strutturali a carico del Comune;
- istituzione di un Organismo Paritetico per la verifica dell'attuazione dell'Accordo e per una corretta gestione condivisa dell'impianto sportivo oggetto dello stesso, con compiti di programmazione annuale delle attività e delle strategie gestionali relative all'impianto medesimo, deputato al monitoraggio della gestione e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, anche individuando le eventuali iniziative utili al miglioramento ed efficientamento dei servizi agli utenti;

Visto lo Schema di Accordo per la Valorizzazione del Complesso natatorio F. Cascione, redatto in conformità all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. tra il Comune di Imperia e la Federazione Italiana Nuoto (FIN) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato C);

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, Cultura, Turismo e Sport, in ordine alla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole formulato dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 40 del 03.04.1998;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con deliberazione del C.C. n.66 del 23.10.2000;

Ritenuta nella fattispecie la specifica competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del TUEL 267/2000;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

in considerazione delle ragioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. Di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della gestione dell'impianto natatorio Felice Cascione di Imperia avvalendosi dell'Accordo di cooperazione disciplinato dall'articolo 15 della legge n. 241/1990 e dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., quale modello convenzionale di esercizio di pubbliche funzioni, avente lo scopo di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
2. Di dare atto che l'interesse pubblico alla stipula del suddetto Accordo di cooperazione con la Federazione Italiana Nuoto (FIN) per la gestione della piscina comunale in argomento è realizzato attraverso la costituzione di un Centro Federale permanente di Alta specializzazione presso l'impianto imperiese de quo, e la garanzia, al tempo stesso, dell'uso pubblico dell'impiantistica natatoria comunale per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva, anche a vantaggio delle fasce di fragilità sociale e dei Soggetti con bisogni specifici;
3. Di approvare lo schema di Accordo per la Valorizzazione del Complesso Natatorio Felice Cascione tra il Comune di Imperia e la Federazione Italia Nuoto (FIN) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di dare atto che, relativamente alla prima annualità dell'Accordo, l'importo annuo trova copertura al Cap. 44606 Bil. 2026 nel mentre che si rinvia l'assunzione degli impegni di spesa relativi agli anni 2027 e 2028 successivamente all'adozione di apposita variazione di bilanci;
5. Di dare mandato al Sig. Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione del suddetto

Accordo;

6. Di demandare al Dirigente del Settore Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, Cultura, Turismo e Sport l'adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito del Comune di Imperia, nel link "Amministrazione Trasparente", nella sotto-sezione di primo livello "Provvedimenti" e nella sotto-sezione di secondo livello "Provvedimenti Organi di indirizzo politico", ex art. 23 D.Lgs. 33/13;
8. Di disporre la memorizzazione del documento originale elettronico nell'archivio digitale della Città di Imperia. ☐ Di dichiarare con voti unanimi e palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, del T.U. n. 267/2000;
9. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 258**

Ufficio Proponente: **Servizio Strutture ed Attività Culturali, Rete Museale, Teatro Cavour e Manifestazioni –**

Oggetto: **IMPIANTO NATATORIO FELICE CASCIONE - ISTITUZIONE DI UN CENTRO FEDERALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI VALORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI IMPERIA E LA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO_PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Strutture ed Attività Culturali, Rete Museale, Teatro Cavour e Manifestazioni – Sport)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/06/2026

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Sonia Grassi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/07/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

La presente delibera è stata letta e sottoscritta con firma digitale da

Il SINDACO
SCAJOLA On. dott. Claudio

Il Vice Segretario Generale
Crocetta Manolo